

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(MARTINELLI)

dal **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MATTARELLA)

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1963

Proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con la legge 29 luglio 1963, n. 1004

ONOREVOLI SENATORI. — È stato fatto presente che malgrado le agevolazioni eccezionali temporanee accordate con la legge 29 luglio 1963, n. 1004, per lo spirito e l'acquavite di vino, in alcune zone non sono state smaltite le giacenze di vino, e quindi permane, sebbene notevolmente attenuata, la situazione di crisi che provocò l'emanazione della legge stessa.

Allo scopo di venire incontro alle categorie interessate e per eliminare il più possibile le giacenze rimaste invendute onde rendere disponibili i vasi vinari nei quali dovrà essere convogliata la produzione della prossima vendemmia, si è ravvisata l'oppor-

tunità, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di prorogare di un mese i termini stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge suddetta.

In particolare:

l'articolo 1 del provvedimento proroga il termine del 30 settembre 1963, previsto per la distillazione del vino dagli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1963, n. 1004, al 31 ottobre 1963; ed il termine del 31 agosto 1963, previsto per l'acquisto del vino dall'articolo 4 della stessa legge, al 30 settembre 1963;

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 2 stabilisce che la minore entrata derivante dall'applicazione della legge sarà compensata, per l'esercizio finanziario 1963-64, con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. Al riguardo va chiarito che, secondo calcoli presuntivi, il quantitativo di vino che, con la proposta proroga, sarà avviato alla distillazione, ammonterà a circa 300.000 quintali

(200.000 per l'acquavite e 100.000 per l'alcool). Pertanto, l'onere derivante dalla mancata percezione dell'imposta di fabbricazione ammonterà presumibilmente a lire 258 milioni per l'esercizio in corso, e ad altrettanto per ognuno dei due prossimi esercizi;

L'articolo 3 stabilisce che la legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ciò dato il particolare carattere di urgenza del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine del 30 settembre 1963, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1963, n. 1004, è stabilito al 31 ottobre 1963, mentre il termine del 31 agosto 1963 di cui all'articolo 4 della stessa legge, è stabilito al 30 settembre 1963.

Art. 2.

La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, sarà compensata con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.